



fisco e tributi

CIRCOLARE QUINDICINALE PER L'ASSOCIATO

numero 16 del 25 ottobre 2018

NOTIZIE IN SINTESI

- ❖ In arrivo le lettere di Compliance per lo spesometro (p.2)
- ❖ Ammessa la detrazione dell'Iva versta a seguito di accertamento (p. 2)
- ❖ Chiarimenti sulla corretta conservazione elettronica dei documenti (p. 2)
- ❖ Ai fini del vincolo economico rileva l'oggetto sociale e non il codice Ateco (p. 3)
- ❖ Non tutti possono fare i controllati del gruppo Iva (p. 3)

GIURISPRUDENZA IN BREVE

- ❖ Inerenza con onere del contribuente (p. 3)
- ❖ Scatta l'accertamento in presenza di scostamento tra scritture di magazzino e fatture emesse (p. 4)
- ❖ La violazione degli obblighi contabili con reverse comunitario può far decadere il diritto di detrazione (p. 4)
- ❖ Niente deduzione se la fattura è irregolare (p. 4)
- ❖ Non basta la corretta contabilizzazione per dimostrare l'inerenza dei costi (p. 5)
- ❖ Le prove della cessione intra a san marino (p. 5)
- ❖ Le variazioni iva in ipotesi di abbuoni o sconti (p. 5)
- ❖ Deducibilità dei costi in ragione della competenza ferrea (p. 5)
- ❖ Inerenza sganciata dall'utilità stretta (p. 6)
- ❖ Premi fedeltà ai dipendenti sono deducibili (p. 6)
- ❖ La deducibilità delle sponsorizzazioni (p. 6)
- ❖ La differenza tra perdita su crediti e svalutazione su crediti (p. 7)
- ❖ Plusvalenza su cessione da azienda alla conclusione del contratto (p. 7)
- ❖ La competenza evita la doppia imposizione (p. 7)

NEWS E INFORMATIVE

- ❖ C'è tempo fino al 15 novembre 2018 per dichiarare la costituzione del nuovo gruppo iva con effetto dal 1° gennaio 2019 (p. 8)

APPROFONDIMENTI

- ❖ L'emissione di fatture con rivalsa dell'iva verso esportatori abituali in presenza di lettera di intento valida (p. 12)
- ❖ Speciale Fatturazione Elettronica (p. 13)

SCADENZIARIO

- ❖ Principali scadenze dal 25 ottobre al 15 novembre 2018 (p. 27)



NOTIZIE IN SINTESI

IN ARRIVO LE LETTERE DI COMPLIANCE PER LO SPESOMETRO

L'Agenzia delle entrate, con il provvedimento direttoriale n. 237975 dell'8 ottobre 2018, ha individuato le caratteristiche delle lettere che, in ossequio a quanto previsto con l'articolo 1, commi 634-636, L. 190/2014, saranno inviate ai contribuenti titolari di partita Iva per i quali emergono differenze tra il volume di affari dichiarato e l'importo delle operazioni comunicate dai contribuenti e dai loro clienti all'Agenzia delle entrate con lo spesometro.

(Agenzia delle entrate, provvedimento, 8/10/2018, prot. n. 237975)

AMMESSA LA DETRAZIONE DELL'IVA VERSATA A SEGUITO DI ACCERTAMENTO

L'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 28 del 5 ottobre 2018 ha chiarito che, in caso di avviso di accertamento per violazione dei principi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972 e successiva conciliazione con connesso versamento dell'intera Iva dovuta, è possibile operare la detrazione dell'imposta versata, in assenza di limitazioni al suo esercizio e nei termini e con le modalità di cui all'articolo 60, comma 7, D.P.R. 633/1972, prescindendo dall'emissione di autofattura.

(Agenzia delle entrate, risposta, 5/10/2018, n. 28)

CHIARIMENTI SULLA CORRETTA CONSERVAZIONE ELETTRONICA DEI DOCUMENTI

L'Agenzia delle entrate, con la risposta n. 34 ha analizzato una particolare procedura di numerazione e registrazione delle fatture. Con l'occasione è stato ribadito quanto affermato in precedenti documenti di prassi che, così come le fatture di vendita elettroniche, anche le fatture elettroniche di acquisto possono essere memorizzate su idoneo supporto informatico. In tal caso, non essendo possibile apporre il numero progressivo di registrazione sulle singole fatture ricevute, stante la staticità ed immodificabilità del documento elettronico, l'esigenza di individuare con facilità la fattura elettronica dovrà trovare necessaria soluzione nell'ambito del sistema di contabilità, attraverso l'associazione informatica della fattura ai dati annotati nell'apposito registro Iva. Inoltre, in merito alla conservazione elettronica dei documenti informatici, non vi è obbligo di una loro materializzazione su supporti fisici per considerarli giuridicamente esistenti ai fini delle disposizioni tributarie, indipendentemente dalla circostanza che i documenti siano qualificabili come fatture elettroniche ex articolo 21, D.P.R. 633/1972 oppure siano documenti creati e/o inviati con strumenti elettronici

(Agenzia delle entrate, risposta, n. 34)



AI FINI DEL VINCOLO ECONOMICO RILEVA L'OGGETTO SOCIALE E NON IL CODICE ATECO

L'Agenzia delle entrate, con il principio di diritto n. 5 ha affermato come nel contesto del Gruppo Iva, ai fini della verifica del vincolo economico di cui all'articolo 70-ter, comma 2, D.P.R. 633/1972, non deve essere attribuito valore determinante all'indicazione effettuata mediante i codici ATECO in sede di dichiarazione di inizio attività ma è necessario verificare le attività indicate quale oggetto sociale nell'atto costitutivo le quali rilevano quali attività "principali" e "dello stesso genere" esercitabili, anche potenzialmente, dall'operatore economico, a prescindere dalla circostanza che, di fatto, una o più delle attività proprie dell'oggetto sociale non vengano, in ipotesi, momentaneamente esercitate.

(Agenzia delle entrate, principio di diritto, n. 5)

NON TUTTI POSSONO FARE I CONTROLLATI NEL GRUPPO IVA

L'Agenzia delle entrate, con il principio di diritto n. 4 ha affermato che, in tema di Gruppo Iva, l'articolo 70-quater, D.P.R. 633/1972, nella definizione di vincolo finanziario fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ. in tema di controllo c.d. di diritto, con la conseguenza che è preclusa la partecipazione al Gruppo Iva, in veste di controllati, ai soggetti passivi Iva non costituiti in forma societaria per i quali non possono trovare applicazione le regole concernenti l'esercizio del diritto di voto in base alla disciplina cui fa riferimento l'articolo 2359, primo comma, n. 1), cod. civ.. Resta inteso, prosegue l'Agenzia delle entrate, che detto soggetti potranno partecipare al Gruppo Iva solo in veste di controllanti.

(Agenzia delle entrate, principio di diritto, n. 4)

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it

GIURISPRUDENZA IN BREVE

INERENZA CON ONERE DEL CONTRIBUENTE

Il principio di inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d'impresa ed esprime una correlazione tra costi ed attività d'impresa in concreto esercitata, traducendosi in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde, in sé, da valutazioni di tipo utilitaristico o quantitativo. Inoltre, la prova dell'inerenza di un costo quale atto d'impresa, ossia dell'esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione quali fatti costitutivi su cui va articolato il giudizio di inerenza, incombe sul contribuente in quanto tenuto a provare l'imponibile maturato; tuttavia, quando l'operazione posta in essere risulti complessa o anche atipica od originale rispetto alle usuali modalità di mercato (o anche si traduca, come prospettato dal contribuente, in una ipotesi di esternalizzazione o di



lavorazione affidata a terzi con costi a carico dell'impresa committente), tale onere si attegga in termini parimenti complessi: la qualificazione dell'operazione come atto d'impresa deve tradursi in elementi oggettivi suscettibili di apprezzamento in funzione del giudizio di inerenza (cfr. sentenze n. 3170/2018 e n. 450/2018).

Cassazione – ordinanza n. 23519 – 4 giugno 2018 – 28 settembre 2018

SCATTA L'ACCERTAMENTO IN PRESENZA DI SCOSTAMENTO TRA SCRITTURE DI MAGAZZINO E FATTURE EMESSE

In tema di accertamento dell'Iva e delle imposte sui redditi, in base all'articolo 4, comma 2, D.P.R. 441/1997, le eventuali differenze quantitative derivanti dal raffronto tra le risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), D.P.R. 600/1973 o della documentazione obbligatoria emessa e ricevuta, e le consistenze delle rimanenze registrate costituiscono presunzione di cessione o di acquisto per il periodo d'imposta oggetto del controllo, presunzione che è relativa e superabile non con qualunque mezzo di prova, ma solamente con le prove tassativamente indicate dagli articoli 1 e 2, D.P.R. 441/1997 (cfr. sentenza n. 13120/2012).

Cassazione – ordinanza n. 23674 – 6 luglio 2018 – 1° ottobre 2018

LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONTABILI CON REVERSE COMUNITARIO PUÒ FAR DECADERE IL DIRITTO DI DETRAZIONE

L'applicazione del meccanismo d'inversione contabile nell'ipotesi di acquisti di beni o di servizi intracomunitari comporta che la violazione degli obblighi formali di contabilità e dichiarazione, pur non impedendo l'insorgenza del diritto di detrazione, del quale sussistano i requisiti sostanziali in testa al cessionario, incide sul suo esercizio, potendo provocare la decadenza da esso, allorché il contribuente, pur essendo a conoscenza della natura imponibile di una fornitura, ometta, per tardività o per negligenza, di richiedere la detrazione dell'Iva a monte entro il termine previsto dalla legge (cfr. ordinanze n. 12649/2017, n. 5401/2017 e n. 14767/2015).

Cassazione – ordinanza n. 23510 – 20 aprile 2018 – 28 settembre 2018

NIENTE DEDUZIONE SE LA FATTURA È IRREGOLARE

In tema di imposte sui redditi, l'irregolarità della fattura, non redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto prescritti dall'articolo 21, D.P.R. 633/1972, fa venir meno la presunzione di veridicità di quanto in essa rappresentato e la rende inidonea a costituire titolo per il contribuente ai fini del diritto alla deduzione del costo relativo; per conseguenza l'Amministrazione finanziaria può contestare l'effettività delle operazioni ad essa sottese e ritenere indeducibili i costi nella stessa indicati (cfr. sentenza n. 211/2018 e n. 21446/2014).

Cassazione – sentenza n. 22940 – 22 maggio 2018 – 26 settembre 2018

Aderente a:



NON BASTA LA CORRETTA CONTABILIZZAZIONE PER DIMOSTRARE L'INERENZA DEI COSTI

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, spetta al contribuente l'onere della prova dell'esistenza, dell'inerenza e, ove contestata dall'Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili, non risultando a tal fine sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall'imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa (cfr. ordinanze n. 13300/2017, n. 21184/2014 e n. 1709/2007).

Cassazione – ordinanza n. 22835 – 6 giugno 2018 – 26 settembre 2018

LE PROVE DELLA CESSIONE INTRA A SAN MARINO

In tema di cessione extracomunitaria dall'Italia verso la Repubblica di San Marino, la violazione degli adempimenti di registrazione delle fatture di vendita, mediante "presa nota a margine" nel registro Iva, e l'omessa comunicazione delle operazioni mediante il modello "Intral" non ostano alla non imponibilità dell'operazione prevista dall'articolo 71, D.P.R. 633/1972, che, alla luce della disciplina comunitaria, non può essere condizionata ad adempimenti di natura esclusivamente formale, laddove, al contrario, si rende necessario, per la certezza e incontrovertibilità delle operazioni extracomunitarie, che le fatture restituite dall'acquirente sammarinese abbiano l'apposizione del "timbro a secco" circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura: "Repubblica di San Marino - Ufficio Tributario" (cfr. sentenze n. 19536/2016, n. 13035/2015 e n. 16450/2014).

Cassazione – ordinanza n. 24479 – 10 aprile 2018 – 5 ottobre 2018

LE VARIAZIONI IVA IN IPOTESI DI ABBUONI O SCONTI

Il ricorso alla procedura di variazione prevista dall'articolo 26, comma 2, D.P.R. 633/1972 in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti, con la connessa riduzione dell'ammontare imponibile, richiede una duplice condizione: a) che venga praticato al cessionario o committente, dal cedente o dal prestatore, uno sconto sul prezzo della vendita effettuato; b) che la riduzione del corrispettivo al cliente sia il frutto di un accordo, il quale può essere documentale, o verbale, e persino successivo, purché del medesimo sia fornita la prova, da parte dei soggetti interessati, mediante la trasfusione del patto stesso in note di accredito, emessa da una parte a favore dell'altra, con l'allegazione della causale che, volta per volta, abbia giustificato gli sconti medesimi (cfr. sentenze n. 815/2017 e n. 26513/2011).

Cassazione – ordinanza n. 24416 – 6 marzo 2018 – 5 ottobre 2018

DEDUCIBILITÀ DEI COSTI IN RAGIONE DELLA COMPETENZA FERREA

In tema di redditi di impresa, non è consentito al contribuente scegliere di effettuare la detrazione di un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza, neppure al dichiarato fine di bilanciare componenti attivi e passivi del reddito e pur in assenza della configurabilità di un danno per l'erario, atteso che le regole sull'imputazione temporale dei componenti negativi, dettate in via generale dall'articolo 75, D.P.R. 917/1986, sono vincolanti sia per il contribuente sia per l'erario e, per la loro inderogabilità, non richiedono né legittimano un qualche giudizio sull'esistenza o meno di un danno erariale

Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



per modo che appare decisamente irrilevante l'eventuale (anche effettiva) insussistenza dello stesso nel caso concreto (cfr. sentenze n. 20805/2017, n. 10903/2015 e n. 1648/2013).

- Cassazione – ordinanza n. 24491 – 10 aprile 2018 – 5 ottobre 2018**
- Cassazione – ordinanza n. 24490 – 10 aprile 2018 – 5 ottobre 2018**
- Cassazione – ordinanza n. 24489 – 10 aprile 2018 – 5 ottobre 2018**
- Cassazione – ordinanza n. 24488 – 10 aprile 2018 – 5 ottobre 2018**
- Cassazione – ordinanza n. 24487 – 10 aprile 2018 – 5 ottobre 2018**

INERENZA SGANCIATA DALL'UTILITÀ STRETTA

Il principio dell'inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito di impresa (e non dall'articolo 75, comma 5, D.P.R. 917/1986, ora articolo 109, comma 5, sempre D.P.R. 917/1986, riguardante il diverso principio della correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili) ed esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea a essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità (anche solo potenziale o indiretta), in quanto è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico e non assumendo rilevanza la congruità delle spese, perché il giudizio sull'inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo (cfr. sentenza n. 450/2018).

- Cassazione – ordinanza n. 24491 – 10 aprile 2018 – 5 ottobre 2018**
- Cassazione – ordinanza n. 24490 – 10 aprile 2018 – 5 ottobre 2018**
- Cassazione – ordinanza n. 24489 – 10 aprile 2018 – 5 ottobre 2018**
- Cassazione – ordinanza n. 24488 – 10 aprile 2018 – 5 ottobre 2018**
- Cassazione – ordinanza n. 24487 – 10 aprile 2018 – 5 ottobre 2018**

PREMI FEDELTÀ AI DIPENDENTI SONO DEDUCIBILI

In tema di imposte sul reddito d'impresa, il cosiddetto premio fedeltà, istituito contrattualmente per apportare un beneficio integrativo del trattamento di fine rapporto dei dipendenti che abbiano maturato un'elevata anzianità di servizio in azienda all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, costituisce un costo deducibile, operando in costanza del rapporto di lavoro ed essendo rilevante nell'ambito dell'economia aziendale e dei relativi ricavi, atteso, peraltro, che ove venga meno per circostanze anormali, il beneficio viene recuperato alla disponibilità della società medesima (cfr. sentenze n. 8135/2016 e n. 7340/2008).

- Cassazione – ordinanza n. 24046 – 21 giugno 2018 – 3 ottobre 2018**

LA DEDUCIBILITÀ DELLE SPONSORIZZAZIONI

Ai sensi dell'articolo 108, D.P.R. 917/1986, costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa e a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese pubblicitarie o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell'attività svolta. Pertanto, le spese di sponsorizzazione costituiscono spese deducibili ove il soggetto, comunque, tragga dallo sfruttamento del segno distintivo un'utilità per il potenziale

Aderente a:



incremento della propria attività commerciali (cfr. sentenze n. 27198/20104, n. 4518/2013, n. 4516/2013 e n. 6548/2012).

Cassazione – ordinanza n. 24046 – 21 giugno 2018 – 3 ottobre 2018

7

LA DIFFERENZA TRA PERDITA SU CREDITI E SVALUTAZIONE SU CREDITI

In tema di redditi di impresa, il discrimine tra "perdite su crediti" e "svalutazione dei crediti" si correla alla definitività del venire meno della posta attiva, nel senso che, alla stregua di un giudizio prognostico, si ha perdita del credito quando esso è divenuto definitivamente inesigibile, mentre si ha svalutazione quanto il credito è solo temporaneamente non realizzabile (cfr. sentenza n. 10686/2018).

Cassazione – sentenza n. 24011 – 6 giugno 2018 – 3 ottobre 2018

PLUSVALENZA SU CESSIONE DA AZIENDA ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

In tema di imposte sui redditi la plusvalenza fiscalmente rilevante collegata alla cessione di una azienda si realizza al momento della conclusione del contratto, mentre non hanno rilievo alcune le vicende successive relative all'adempimento degli obblighi contrattuali (cfr. sentenze n. 4366/2011, n. 29745/2008, n. 3370/2004 e n. 2807/2002).

Cassazione – sentenza n. 24010 – 6 giugno 2018 – 3 ottobre 2018

LA COMPETENZA EVITA LA DOPPIA IMPOSIZIONE

In tema di reddito d'impresa, le regole sull'imputazione temporale dei componenti negativi, dettate in via generale dall'articolo 75 (ora articolo 109), Tuir, sono inderogabili, non essendo consentito al contribuente scegliere di effettuare la detrazione di un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza, così da alterare il risultato della dichiarazione; né l'applicazione di detto criterio implica di per sé la conseguenza, parimenti vietata, della doppia imposizione, evitabile dal contribuente con la richiesta di restituzione della maggior imposta versata nella annualità in cui ha omesso di contabilizzare costi di competenza, richiesta proponibile, a norma dell'articolo 2935, cod. civ. a far data dal formarsi del giudicato sulla legittimità del recupero dei costi indebitamente dedotti nella annualità non di competenza (cfr. sentenza n. 6331/2008).

Cassazione – sentenza n. 24008 – 30 maggio 2018 – 3 ottobre 2018

Cassazione – sentenza n. 24006 – 30 maggio 2018 – 3 ottobre 2018

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it



NEWS E INFORMATIVE

C'È TEMPO FINO AL 15 NOVEMBRE 2018 PER DICHIARARE LA COSTITUZIONE DEL NUOVO GRUPPO IVA CON EFFETTO DAL 1° GENNAIO 2019

Con la pubblicazione del **provvedimento direttoriale prot. 215450/2018** avvenuta lo scorso 19 settembre 2018 si completa il mosaico di provvedimenti che consentiranno ai contribuenti interessati di optare per la costituzione del "gruppo Iva", istituto introdotto dalla Legge di Bilancio per l'anno 2017 in attuazione della previsione contenuta nell'articolo 11 della Direttiva comunitaria 2006/112/CE.

Prima del richiamato provvedimento, che approva il modello di dichiarazione per la costituzione del gruppo Iva, è stato pubblicato nella G.U. n. 90 del 18 aprile 2018 il **D.M. Economia e Finanze del 6 aprile 2018**, previsto dall'articolo 70-duodecies comma 6, D.P.R. 633/1972, che contiene le disposizioni attuative necessarie per l'applicazione delle norme in tema di gruppo Iva.

Di seguito, con la **risoluzione n. 54/E del 10 luglio 2018**, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle istanze di interpello previste dall'articolo 70-ter, commi 5 e 6, D.P.R. 633/1973, finalizzate alla esclusione o alla inclusione di soggetti passivi d'imposta in un gruppo Iva.

Tutto pronto, quindi, per il debutto del gruppo Iva tenendo comunque presente che *"in sede di prima applicazione"* se il **modello AGI/1** approvato dal recente provvedimento prot. 215450/2018 viene presentato **entro il 15 novembre 2018** il gruppo Iva ha efficacia dal 1° gennaio 2019.

A regime, invece, saranno valide le seguenti regole:

- se il modello viene presentato dal 1/1 al 30/9, l'opzione o la revoca hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- se il modello viene presentato dal 1/10 al 31/12, l'opzione o la revoca hanno effetto dal 1° gennaio del secondo anno successivo.

Le istruzioni alla compilazione del modello AGI/1 precisano che per l'esercizio delle opzioni contabili (articoli 36 e 36-bis), il modello può essere presentato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui ha effetto la costituzione del gruppo e che le opzioni contabili hanno effetto a decorrere dalla stessa data di efficacia dell'opzione per la costituzione del gruppo.

In cosa consiste il gruppo Iva



L'articolo 1 comma 24, L. 232/2016 (Legge di Bilancio per l'anno 2017) ha inserito nel Decreto Iva, dopo l'articolo 70, il titolo V-bis denominato "gruppo Iva" (composto dagli articoli che vanno da 70-bis a 70-duodecies), in base al quale i soggetti passivi d'imposta, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'articolo 70-ter, possono esercitare l'opzione per divenire un unico soggetto passivo denominato gruppo Iva.

A tal proposito va tenuto presente che secondo quanto previsto dai primi 3 commi del citato articolo 70-ter:

- si considera sussistente un **vincolo finanziario** tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), cod. civ. e almeno dal 1° luglio dell'anno solare precedente:
 - a) tra detti soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo;
 - b) detti soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purché residente nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni.
- si considera sussistente un **vincolo economico** tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sulla base dell'esistenza di almeno una delle seguenti forme di cooperazione economica:
 - a) svolgimento di un'attività principale dello stesso genere;
 - b) svolgimento di attività complementari o interdipendenti;
 - c) svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi.
- si considera sussistente un **vincolo organizzativo** tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando tra detti soggetti esiste un coordinamento, in via di diritto, ai sensi delle disposizioni di cui al libro quinto, titolo V, capo IX, del codice civile, o in via di fatto, tra gli organi decisionali degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto.

I vincoli finanziario, economico e organizzativo devono quindi sussistere al momento dell'esercizio dell'opzione e, comunque, già dal 1° luglio dell'anno precedente a quello in cui ha effetto l'opzione.

I soggetti che erano stati esclusi dal gruppo per mancanza dei vincoli economico e organizzativo o per i quali, all'atto dell'opzione, non sussisteva il vincolo finanziario, partecipano al gruppo a decorrere dall'anno successivo a quello in cui tali vincoli si sono instaurati (così prevede l'articolo 70-quater, comma 5, D.P.R. 633/1972).

L'opzione è vincolante per un triennio decorrente dall'anno in cui la stessa ha effetto. Trascorso il primo triennio, l'opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo, fino a quando non è esercitata la revoca di cui all'articolo 70-novies (articolo 70-quater, comma 4, D.P.R. 633/1972).

Al gruppo non possono partecipare sedi e stabili organizzazioni situate all'estero.

Il modello AGI/1

Il modello recentemente approvato con il provvedimento direttoriale prot. 215450/2018, da presentarsi in forma esclusivamente telematica, è utilizzato per l'esercizio dell'opzione per la costituzione del gruppo



(articolo 70-*bis*) da parte del rappresentante del gruppo, che presenta la dichiarazione, e dei soggetti partecipanti al gruppo medesimo.

A seguito della presentazione del modello, al gruppo viene attribuito un proprio numero di partita Iva, cui è associato ciascun partecipante, da riportare in ogni dichiarazione, atto o comunicazione relativi all'applicazione dell'Iva.

Le funzioni del modello AGI/1

Il modello è utilizzato anche per comunicare:

- le opzioni contabili, per l'esercizio delle opzioni di cui agli articoli 36 e 36-*bis*;
- l'inclusione/esclusione partecipante, nel caso in cui si verifichi l'ingresso o la cessazione del partecipante al gruppo;
- il subentro di un nuovo rappresentante, sia nel caso in cui il rappresentante del gruppo cessi di far parte del gruppo senza che vengano meno gli effetti dell'opzione per gli altri partecipanti (articolo 70-*septies*, comma 3), sia nel caso in cui il precedente rappresentante non cessi di partecipare al gruppo;
- la variazione della denominazione del gruppo o delle attività esercitate, indicate in sede di opzione;
- la revoca dell'opzione, che opera nei riguardi di tutti i soggetti partecipanti al gruppo (articolo 70-*novies*, comma 1);
- la cessazione del gruppo, nel caso in cui venga meno la pluralità dei soggetti partecipanti (articolo 70-*decies*, comma 4).

TIPO DI DICHIARAZIONE		
1	OPZIONE	
2	OPZIONI CONTABILI	
3	INCLUSIONE / ESCLUSIONE PARTECIPANTE	
4	SUBENTRO RAPPRESENTANTE	
5	VARIAZIONE DATI	Data variazione giorno mese anno
6	REVOCA	
7	CESSAZIONE	Data cessazione giorno mese anno



Il modello, oltre a questa sezione iniziale, si compone poi di altre sezioni dedicate alla evidenziazione dei dati del gruppo Iva, di quelli del legale rappresentante, dei dati relativi ai soggetti partecipanti e alle attività svolte dal gruppo Iva.

I dati del gruppo Iva e del suo legale rappresentante

DATI RELATIVI AL GRUPPO IVA	Denominazione	
	<input type="text"/>	
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE DEL GRUPPO IVA	Partita IVA	Opzione 36-bis
	<input type="text"/>	<input type="text"/>

I dati dei soggetti partecipanti al gruppo Iva

Soggetti partecipanti al Gruppo IVA	Partita IVA	Data	Inclusione	Esclusione
	1	2 giorno mese anno	3	4
A1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Firma	Data sottoscrizione		
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
A2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
A3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



I dati delle attività svolte dal gruppo Iva

QUADRO B Attività svolte dal Gruppo IVA

	Tipo di comunicazione		Codice attività	Descrizione dell'attività	Contabilità separata
	1		2	3	4
B1	A	C			
B2	A	C			
B3	A	C			

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it

APPROFONDIMENTI

L'EMISSIONE DI FATTURE CON RIVALSA DELL'IVA VERSO ESPORTATORI ABITUALI IN PRESENZA DI LETTERA DI INTENTO VALIDA

Gli esportatori abituali possono beneficiare dell'acquisto di beni e servizi senza il pagamento dell'Iva (regime di non imponibilità Iva previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972) trasmettendo telematicamente all'Agenzia delle entrate la dichiarazione di intento preventivamente agli acquisti che intendono effettuare. L'Agenzia delle entrate ha chiarito nella nota n. 954-6/2018 dell'11 luglio 2018 che se l'esportatore intende rettificare in diminuzione l'ammontare del *plafond* già comunicato o intende revocare la lettera di intento già spedita, non sono previste particolari formalità, in quanto il beneficio di effettuare gli acquisti senza l'applicazione dell'imposta rappresenta una facoltà e non un obbligo.

L'emissione di fatture con rivalsa dell'Iva in presenza di lettera di intento valida

Assonime (l'Associazione fra le società italiane per azioni) ha sottoposto all'Agenzia delle entrate un'istanza di consulenza giuridica al fine di richiedere con quale modalità debba essere espresso il consenso da parte del cliente esportatore abituale nei confronti del proprio fornitore, al fine di emettere fatture con Iva, in assenza di espressa revoca della lettera di intento inviata.

Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



In primo luogo, l'Agenzia delle entrate precisa che le operazioni per le quali è possibile avvalersi della facoltà di effettuare acquisti e importazioni in sospensione dell'imposta utilizzando il *plafond* disponibile possono subire variazioni in aumento o in diminuzione:

- le variazioni in aumento del *plafond* devono obbligatoriamente essere precedute dalla presentazione telematica all'Agenzia delle entrate, successivamente comunicata al fornitore, di una nuova lettera di intento;
- le variazioni in diminuzione del *plafond* già comunicato, invece, non necessitano di formalità obbligatorie. Se il cliente comunica al fornitore di non volersi più avvalere della facoltà di acquistare beni e servizi senza applicazione dell'imposta, il fornitore può emettere fatture con addebito di Iva.

La volontà di non volersi avvalere della facoltà di sospendere l'imposta può essere comunicata al fornitore anche solo per alcuni acquisti, senza revocare del tutto la dichiarazione di intento presentata. Il consenso del cliente può essere acquisito con varie modalità, anche verbalmente, prima dell'emissione della fattura del fornitore o anche in un momento successivo. Il comportamento che si sostanzia nel pagamento della fattura al lordo dell'Iva addebitata e nell'esercizio del diritto alla detrazione della stessa da parte del cliente manifesta l'espressione di una volontà concludente.

Verificandosi tali situazioni, pertanto, in presenza di lettere di intento presentate all'Agenzia delle entrate e di *plafond* capienti, il fornitore non ha l'obbligo di emettere fattura in regime di non imponibilità Iva se il cliente manifesta l'intenzione di non avvalersi del regime di sospensione di imposta per acquisti specifici (la lettera di intento mantiene comunque intatta la propria validità).

SPECIALE – FATTURAZIONE ELETTRONICA

FATTURAZIONE ELETTRONICA NEL SETTORE PRIVATO, COME FUNZIONA?

La Legge di Bilancio del 2018 ha introdotto, come noto, l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica (FE) a partire dal 1° gennaio 2019 per tutte le operazioni fra soggetti residenti o stabiliti (l'obbligo è invece già in vigore da luglio 2018 per la cessione di gasolio e benzina per autotrazione, tranne quelle effettuate presso impianti stradali di distribuzione, nonché per i subappalti o subforniture nella filiera degli appalti pubblici).

Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate 30 aprile 2018 sono state emanate le specifiche tecniche per l'emissione e la ricezione di dette fatture che deve avvenire attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dalla Sogei (lo stesso già usato per le fatture elettroniche verso la P.A.). L'impatto per gli operatori è particolarmente rilevante giacché cambierà radicalmente molte abitudini e prassi operative sia per le aziende che provvedono in proprio alla gestione degli adempimenti di fatturazione e tenuta della contabilità, sia per quelle che si affidano in tutto o in parte allo studio. Va altresì premesso che il quadro applicativo non risulta ancora del tutto completo, mancando provvedimenti e/o istruzioni per la gestione di molte operazioni particolari (autofatture omaggi/cessioni gratuite, splafonamento esportatori abituali, passaggi interni, estrazioni depositi Iva, etc.) nonché per la protocollazione delle fatture ricevute e

Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



l'integrazione di quelle in reverse charge. Ulteriori novità (attualmente al vaglio dei tecnici dell'Amministrazione finanziaria come confermato nell'audizione del 3 ottobre 2018 del direttore dell'Agenzia delle entrate), potrebbero riguardare, in logica distensiva, la definizione dei tempi di trasmissione della fattura e dell'esercizio del diritto alla detrazione.

SOGGETTI E OPERAZIONI INTERESSATE

Sono obbligatoriamente interessati tutti i soggetti passivi Iva (indipendentemente dai limiti dimensionali) con la sola esclusione dei contribuenti minimi e forfetari (per i quali l'uso della FE rimane facoltativo, salvo verso la P.A.) e per gli agricoltori in regime di esonero (per i quali la fattura va emessa dal cessionario ancorché non siano ancora state individuate con precisione le modalità in regime di FE). Le operazioni coinvolte sono tutte le cessioni e prestazioni di servizi oggetto di fatturazione fra soggetti residenti o stabiliti senza distinzione di attività (dalla manifattura al commercio, dagli esercenti ai professionisti). Non sono coinvolte invece le operazioni da/per l'estero (cessioni/acquisti intra, esportazioni/importazioni, servizi internazionali) oppure anche interne da/verso i non stabiliti (ancorché identificati direttamente o con rappresentante fiscale, per i quali si veda oltre la tabella) per le quali non sono obbligatorie le nuove modalità. Per dette operazioni (con facoltà di escludere le bollette doganali o quelle in fatturazione elettronica facoltativa) è prevista, invece, l'introduzione di una comunicazione dati fatture ("spesometro trasfrontaliero" o "esterometro") a scadenza mensile (dal 2019 viene invece eliminato l'attuale spesometro generale semestrale).

IL FUNZIONAMENTO

Il funzionamento può essere sintetizzato nei seguenti 3 punti:

1. la FE deve essere conforme al contenuto e al formato (XML) delineato nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 (i contribuenti che fatturano in proprio devono quindi in primis assicurarsi che i propri programmi siano implementati nel rispetto di dette specifiche e dei successivi aggiornamenti);
2. l'emittente (il contribuente o un suo intermediario incaricato) trasmette la FE al SdI tramite i canali previsti dal provvedimento (pec, SdiCoop o SdiFtp o tramite il portale "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle entrate);
3. il SdI, effettuati taluni controlli (entro un lasso temporale che può variare da pochi secondi a massimo 5 giorni), recapita le fatture al domicilio informatico scelto dal destinatario (codice destinatario o pec destinatario); le fatture che non superano i citati controlli sono scartate dal SdI e si considerano (fin dall'origine) non emesse (con possibilità di ritrasmissione corretta – senza conseguenze sanzionatorie - se effettuata entro 5 giorni).

COSA CAMBIA DEL CONTENUTO DELLA FATTURA?

La fattura elettronica di cui al provvedimento 30 aprile 2018 contiene tutti gli elementi obbligatori attualmente noti di una fattura (cioè quelli previsti dagli articoli 21 e 21-bis, D.P.R. 633/1972), ma in formato strutturato cioè all'interno di "tag" riconoscibili in modo univoco dai vari gestionali ai fini dell'elaborazione (importazione anziché digitazione) dei dati.

Aderente a:



Elemento fondamentale e innovativo del contenuto della fattura in analisi è, però, il domicilio elettronico del destinatario ossia il <CodiceDestinatario> oppure <PecDestinatario> che dovrà essere gestito nelle anagrafiche cliente.

Per le fatture nel settore privato non è obbligatoria (a differenza della fatturazione elettronica verso la P.A. per le quali rimangono immutate regole e procedure) l'apposizione della firma digitale, qui ammessa in via facoltativa. Il file della FE consente di inserire facoltativamente ulteriori dati utili alla gestione del ciclo attivo e passivo degli operatori (in alcuni casi come nel settore dei carburanti per il tipo di carburante o dei subappalti nella P.A. per il Cig e Cup tali dati sono obbligatori). Le specifiche consentono anche di inserire in XML degli allegati (campo attachment).

CODICE DESTINATARIO (O CODICE SDI) A 7 CARATTERI

Il codice destinatario (a 7 caratteri) è rilasciato dallo SdI nel caso in cui si scelga di adottare la trasmissione e/o la ricezione delle FE attraverso i canali SdICoop o SdIFtp. Si tratta di canali di dialogo diretto con il SdI/Sogei gestiti sostanzialmente dalle software house che raccolgono dallo SdI tanto il flusso attivo quanto quello passivo delle FE legato al <CodiceDestinatario> in gestione alle stesse (difficile, per chi non è particolarmente esperto, riuscire ad attivare in autonomia detto dialogo). Attraverso specifici servizi, generalmente in ambiente cloud offerti (ovviamente a pagamento) dalle software house specializzate (web service, hub, console telematica, modulo gestione elettronica documentale, etc.), l'operatore può quindi ricevere e trasmettere da/verso il SdI (che di fatto funge da postino) le fatture elettroniche legate alla propria partita Iva. Il citato codice destinatario viene quindi fornito dalla propria software house o da quella dello studio nel caso ci si affidi, in particolare, alla tenuta della contabilità esternamente presso il commercialista.

CANALE PEC E CODICE DESTINATARIO CONVENZIONALE "0000000"

Nel caso in cui il destinatario scelga invece il canale di recapito via pec (campo <PecDestinatario>) va comunque sempre obbligatoriamente compilato (dal punto di vista informatico) anche il campo <CodiceDestinatario> utilizzando in questo caso il codice convenzionale "0000000". Detto codice convenzionale va utilizzato anche nel caso di fatture emesse verso privati consumatori (nel qual caso la fattura elettronica va anche consegnata in modalità cartacea) oppure per le fatture emesse verso minimi, forfetari o agricoltori in regime di esonero (ferma restando la possibilità – se dotati – di indicare il codice destinatario o la pec).

L'IMPOSTA DI BOLLO

Altra novità di sicuro rilievo riguarda l'applicazione dell'imposta di bollo che, nei casi in cui sia dovuta (non sono cambiate le casistiche), va assolta esclusivamente secondo la procedura di cui all'articolo 6 D.M. 17 giugno 2014 (va versata cioè con F24 – codice tributo 2501 - entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio). Si tratta quindi di compilare gli appositi campi <BolloVirutale> e <ImportoBollo> presenti nella sezione generale della FE; per l'eventuale scelta di rivalsa sulla controparte andrà comunque inserita apposita riga di addebito dei 2 euro (con natura N1 "escluso" o N2 "non soggetto"). Vanno dimenticate, quindi, le altre modalità vigenti per la fatturazione cartacea (contrassegno o assolvimento virtuale attraverso l'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate).



SOLUZIONI PER LA GENERAZIONE DELLE FE

Oltre che con software e soluzioni di mercato (che devono produrre file conformi alle specifiche tecniche), le fatture elettroniche potranno essere generate (anche tramite intermediari) con i seguenti strumenti resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate:

- una procedura web presente (già da luglio 2016) sul portale "Fatture e Corrispettivi" ;
- un'app per telefonini e tablet (disponibile dal 29 giugno 2018) ;
- un software "stand alone" per pc (disponibile dal 2 luglio 2018) .

Ciò premesso, va evidenziato che le soluzioni gratuite dell'Agenzia delle entrate possono rappresentare una soluzione fruibile nel caso di soggetti con limitate esigenze (cioè con emissione di poche fatture all'anno) mentre per la gestione di grossi carichi il ricorso alle soluzioni offerte dalla propria software house appare ineludibile. Allo stato va anche segnalato che se la procedura web contiene la possibilità di gestire tutte le informazioni (campi) previste dalle specifiche tecniche (ma l'utilizzo web può non essere sempre agevole a causa di interruzioni o di caduta della linea), la prima versione del software "stand alone" presenta rilevanti carenze (manca ad esempio la possibilità di inserire le modalità di pagamento nonché, per i professionisti o gli agenti, la gestione del contributo integrativo e della ritenuta d'acconto). Lacune che, tuttavia, dovrebbero essere prossimamente colmate.

I CANALI DI TRASMISSIONE (DALL'EMITTENTE AL SDI)

Le FE (essendo in formato XML standardizzato), a prescindere dalla soluzione utilizzata per la generazione, potranno essere trasmesse indifferentemente attraverso uno dei seguenti servizi:

- (a) il canale web "Fatture e Corrispettivi";
- (b) la stessa app utilizzata per generazione la FE;
- (c) via pec all'indirizzo pec del SdI (ossia sdi01@pec.fatturapa.it al primo utilizzo nonché, successivamente, all'indirizzo comunicato con il primo messaggio di risposta dal SdI);
- (d) oppure tramite le citate soluzioni SdICoop o SdIFtp offerte dalle software house.

MODALITÀ DI RECAPITO (DAL SDI AL DESTINATARIO)

Il destinatario riceverà la fattura tramite il canale di recapito (Codice destinatario o PecDestinatario) che avrà registrato nell'apposito servizio previsto nell'area autenticata "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle entrate o, in mancanza, attraverso il recapito indicato nell'apposito campo (<CodiceDestinatario> o <PecDestinatario>) dall'emittente la fattura.

¹ Accessibile attraverso credenziali Fisconline/Entratel, CNS o SPID.

¹ L'applicazione è scaricabile da Google Play del dispositivo *mobile* e il servizio è accessibile mediante le credenziali Fisconline/Entratel del contribuente.

¹ Il *software* è scaricabile dal sito dell'Agenzia delle entrate dalla sezione *software* > tutti i *software* > comunicazioni > fatturazione elettronica.



COORDINAMENTO CON LO STUDIO

Per i contribuenti che affidano la tenuta della contabilità ad uno studio sarà fondamentale, già nelle prossime settimane, definire le modalità e i costi di gestione dei nuovi adempimenti al fine di consentire allo studio di acquisire in modo completo (senza rischio di dimenticanze o errori) le fatture da elaborare. Sarà altresì fondamentale fornire allo studio apposita delega diretta (conforme al modello di cui al provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 13 giugno 2018) per abbinare (attraverso l'area autenticata "Fatture e Corrispettivi" gestita dall'Agenzia delle entrate) il codice destinatario adottato dallo studio alla partita Iva dell'assistito in modo che tutte le fatture che transitano per il SdI siano recapitate tramite detto codice destinatario (anche laddove il fornitore abbia eventualmente indicato dati superati o errati nel compilare la fattura).

QUADRO DI SINTESI

Tipo operazioni	Obbligo sì/no	Note
Operazioni fra residenti o stabiliti (tanto imponibili con Iva esposta immediata o differita, in <i>reverse charge</i> o <i>split payment</i> , quanto non imponibili, esenti o non soggette)	Sì	<ul style="list-style-type: none"> non è obbligatorio l'utilizzo della FE da parte dei minimi e forfetari (se non verso la P.A.) verso minimi e forfetari il fornitore dovrà comunque emettere la FE indicando come codice destinatario "0000000"; <i>idem</i> per le forniture verso gli agricoltori in regime di esonero e verso i privati consumatori (1) non è obbligatorio l'uso della FE verso i soggetti non residenti meramente identificati o con residenza fiscale in Italia; l'uso non è tuttavia vietato purché sia garantita a richiesta la copia cartacea (circolare n. 13/E/2018, § 1.2)
Operazioni da/verso non residenti (a prescindere dal trattamento)	No	<ul style="list-style-type: none"> per queste operazioni dal 2019 entrerà in vigore la comunicazione dati fatture mensile (spesometro transfrontaliero) l'obbligo sarà facoltativo per le operazioni con bolletta doganale e per quelle con fattura elettronica emesse in via facoltativa (2)
Note di variazione (note di accredito o note di addebito/fatture integrative)	Sì	<ul style="list-style-type: none"> solo per quelle emesse dal fornitore verso il cessionario/committente (tipo documento TD04 o TD05) escluso l'uso del SdI per quelle dal cliente verso il fornitore (provvedimento n. 89757/2018, § 6.2)
Autofattura denuncia ex articolo 6, comma 8, D.lgs 471/97	Sì	<ul style="list-style-type: none"> nel caso in cui il cessionario/committente riceve fattura irrualmente non in formato elettronico XML la fattura si considera non emessa con obbligo del cessionario di attiva l'autofattura denuncia (Tipo documento TD20) attraverso il SdI (articolo 1, comma 6, D.Lgs 127/2015; (provvedimento n. 89757/2018, § 6)

Aderente a:



<p>Altre autofatture</p>	<p>Sì, ma mancano le istruzioni operative</p>	<ul style="list-style-type: none"> la casistica (ad esempio acquisti da agricoltori in regime di esonero, autofatture per omaggi, passaggi interni, estrazione dai depositi Iva, etc.) non è stata disciplinata dal provvedimento del 30 aprile 2018 ma sarà oggetto di prossimi provvedimenti e/o chiarimenti
<p>(1) Verso i privati consumatori è obbligatorio (salvo rinuncia dell'interessato) consegnare anche copia (analogica o elettronica) della fattura che sarà disponibile anche in un'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate.</p> <p>(2) Per le fatture attive emesse verso i non residenti sarà possibile evitare lo spesometro transfrontaliero trasmettendo la fattura al SdI indicando "XXXXXXX" come codice destinatario del cliente (e fermo restando la consegna della copia analogica al cliente anche ai fini dell'espletamento dei vari adempimenti, ad esempio, all'esportazione); l'adempimento mensile rimarrà comunque ineludibile per le fatture passive non elettroniche.</p>		

REGISTRAZIONE DEL CANALE DI RICEZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Un aspetto molto importante legato alla gestione dei nuovi obblighi di fatturazione elettronica estesi anche al settore privato è la registrazione del domicilio elettronico ("CodiceDestinatario" o "PecDestinatario") in cui il cessionario/committente sceglie di ricevere le fatture emesse dai propri fornitori. A tal riguardo l'Agenzia delle entrate offre la possibilità di registrare detto domicilio attraverso l'apposita funzione presente nell'area web "Fatture e Corrispettivi" (accessibile attraverso le credenziali Fisconline/Entratel, CNS o SPID). Detto domicilio, abbinato alla propria partita Iva, verrà utilizzato come prioritario dal Sistema di Interscambio (SdI) ai fini del recapito della fattura. Tale registrazione (che può anche formare oggetto di modifiche successive) pur non essendo obbligatoria è molto importante poiché consentirà al destinatario di ricevere le fatture in detto recapito a prescindere dalle informazioni e scelte (giuste, sbagliate o successivamente modificate) indicate al fornitore e/o da questi inserite in FE. Tale funzione consente quindi al cessionario/committente di non dover rincorrere comunicazioni a tutti i propri fornitori nel caso di eventuale cambiamento del recapito (nuovo codice destinatario o nuova pec).

Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia
 Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
 info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
 C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA
 Nr. 22156-01



FIGURA 1 – REGISTRAZIONE DELL'INDIRIZZO PRIORITARIO DI RECAPITO (1/2)

Portale "Fatture e Corrispettivi" Agenzia delle entrate

Servizi disponibili

Fatturazione elettronica

Registrazione dell'indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche

Fatturazione elettronica

Dati Fatture e Comunicazioni IVA

Dati delle fatture

Comunicazioni periodiche IVA

REGISTRAZIONE RECAPITO PRIORITARIO

Corrispettivi

vai a Corrispettivi

Consultazione

Dati rilevanti ai fini IVA

Monitoraggio dei file trasmessi

- Conservazione dati fatture:
Non hai aderito al servizio di conservazione
- Profilo Corrispettivi
- Opzione Corrispettivi:
Non hai esercitato l'opzione Corrispettivi
- Ruolo Corrispettivi:
Nessun ruolo
- Esercizio delle opzioni**
- Eserciza le opzioni
- Generazione QR Code partita IVA**
- QR Code in formato PDF
- QR Code in formato immagine

FIGURA 2 – REGISTRAZIONE DELL'INDIRIZZO PRIORITARIO DI RECAPITO (2/2)

Portale "Fatture e Corrispettivi" Agenzia delle entrate

Registrazione dell'indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche

Utente: XXXXX
per conto di XXXXXXXXXXXXX

[Cambia utenza di lavoro](#) [Notifiche](#)

Registra l'indirizzo telematico dove ricevere tutte le tue fatture elettroniche

In questa pagina puoi registrare l'indirizzo telematico dove il SDI recapiterà tutte le fatture elettroniche trasmesse dal tuo fornitore. Puoi variare o cancellare in qualsiasi momento l'indirizzo telematico registrato.

P.IVA: XXXXXX

Codice Destinatario:

PEC:

Conferma PEC:

[Conferma](#)

← Inserire canale preferito



La registrazione dell'indirizzo scelto può essere effettuata direttamente dal contribuente se dotato delle citate credenziali per accesso all'area autenticata "Fatture e Corrispettivi" e seguendo le indicazioni di Figura 1 e 2.

Previa sottoscrizione di apposita delega diretta (vedi Figura 3), il servizio di registrazione può essere effettuato da un intermediario purché "qualificato" ai sensi dell'articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998 (commercialista, consulente del lavoro, etc).

FIGURA 3 – DELEGA DIRETTA AL COMMERCIALISTA (MODELLO ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 13 GIUGNO 2018)

Per delegare la registrazione dell'indirizzo telematico scegliere l'opzione 4 (oppure la 2 che assorbe anche la 3 e la 4). Per la possibilità di attivare anche la conservazione con l'Agenzia delle entrate aggiungere l'opzione 5-

Per i seguenti servizi:

1.	<input type="checkbox"/> Cassetto fiscale delegato	Durata 4 anni
2.	<input type="checkbox"/> Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici	
3.	<input type="checkbox"/> Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA	
4.	<input type="checkbox"/> Registrazione dell'indirizzo telematico	Fino al <input style="width: 100px;" type="text"/>
5.	<input type="checkbox"/> Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche	Massimo 4 anni
6.	<input type="checkbox"/> Accreditemento e censimento dispositivi	

ATTENZIONE: Le richieste di revoca avranno effetto entro il 10° giorno lavorativo dalla presentazione del modello
I servizi 1. 2. 3. e 4. sono delegabili esclusivamente agli intermediari (art. 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998)

A differenza di altri servizi attinenti la fatturazione elettronica (ad esempio la trasmissione) tale servizio non può essere delegato invece ad altri intermediari come ad esempio le software house.

PRIME FATTURE ELETTRONICHE 2018, CHE FARE?

Cosa devo fare delle fatture elettroniche emesse e ricevute negli ultimi mesi (da luglio) tramite il Sistema di Interscambio (SdI)? Come mi comporto con le FE obbligatorie nei carburanti e subappalti nella filiera dei lavori pubblici, per intenderci, e per quelle che eventualmente ho emesso (lato attivo) o ricevuto (lato passivo) per adozione in via facoltativa della modalità XML/SdI? Come funziona: le posso stampare e conservare su carta o le devo conservare in modo sostitutivo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014? E devo adottare numerazioni e registri sezionali come mi è sempre stato suggerito per le fatture elettroniche emesse verso la P.A. o posso adottare quelli ordinari? Questi alcuni dei quesiti che coinvolgono gli operatori in queste settimane. Proviamo a fare il punto premettendo che l'Agenzia delle entrate non ha ancora fornito tutti i chiarimenti che sarebbero stati invece necessari e opportuni.



LA CIRCOLARE N. 13/E/2018

La prima questione (e cioè quella se la fattura che passa per il SdI possa essere stampata e conservata in modo analogico) è sostanzialmente quella posta anche nel quesito di cui al § 3.1 della circolare dell'Agenzia delle entrate n.13/E dello scorso 2 luglio a cui però l'Agenzia, di fatto, non ha risposto spostando bensì la formulazione della risposta sulla registrazione ex articoli 23 e 25, D.P.R. 633/1972. A tal riguardo la circolare precisa, infatti, che le novità in materia di fatturazione elettronica introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 non hanno inciso su detti obblighi di annotazione per i quali "restano dunque valide non solo tali disposizioni, ma anche le delucidazioni fornite in passato sulle stesse tramite molteplici documenti di prassi".

NUMERAZIONE SEZIONALE O ANCHE SEMPLICEMENTE REGISTRI ORDINARI?

Il richiamo alla vecchia prassi alimenterebbe, per certi versi, i dubbi se, in presenza di alcune fatture elettroniche, per evitare di dover conservare anche le altre (quelle cartacee) in modo sostitutivo, sia ancora necessario adottare numerazioni e annotazioni sezionali delle fatture elettroniche come spiegato in passato dalla prassi (circolare n. 36/E/2006, § 5.3; risoluzione n. 161/E/2007; risoluzione n. 267/E/2007). Ciò premesso pare, tuttavia, che tale accorgimento non sia più necessario considerato il diverso tenore del nuovo decreto sulla conservazione sostitutiva (D.M. 17 giugno 2014) che, a differenza del precedente (D.M. 23 gennaio 2004 e circolare n. 45/E/2005), non richiede espressamente l'obbligo di operare, per periodo d'imposta, la medesima modalità di conservazione per tutti i documenti rientranti nella medesima categoria. Va da sé che l'adozione di sezionali è comunque sicuramente possibile e, dal punto di vista prudenziale, consigliabile.

BASTA LA STAMPA O SERVE LA CONSERVAZIONE A NORMA?

In merito a quest'altra questione si ritiene che, fino a fine 2018, l'obbligo o meno di conservare a norma le fatture elettroniche dipenda dalla natura obbligatoria o facoltativa dell'emissione della fattura stessa. Dal 1° luglio, com'è noto, l'obbligo di emissione della fattura elettronica decorre in via anticipata per subappalti e le subforniture nella filiera degli appalti pubblici nonché per le cessioni di benzina e gasolio per autotrazione tranne quelle effettuate presso impianti di distribuzione stradale (articolo 1, comma 917, L. 205/2017). Al di fuori di questi casi dovrebbero potersi ritenere ancora valide le precisazioni fornite con la circolare n. 18/E/2014 secondo le quali:

- (i) il ricorso alla FE è subordinato all'accettazione (ancorché non sia necessario un accordo formale) da parte del destinatario (articolo 21, comma 1, D.P.R. 633/1972);
- (ii) non vi sono vincoli di simmetria (fra fornitore e cliente) e la materializzazione, su carta, con conservazione analogica (cartacea) rappresenta un comportamento concludente del destinatario circa la sua intenzione di non accettare la fattura come elettronica (§ 1.5);
- (iii) anche se il destinatario non accetta tale processo, la fattura rimane tuttavia elettronica in capo all'emittente, con conseguente obbligo di conservazione sostitutiva da parte di quest'ultimo (§ 1.1).

Non sembra vi debbano essere dubbi, invece, circa il fatto che le fatture emesse per obbligo normativo (ad esempio subappalti nella filiera dei lavori pubblici dal 1° luglio 2018) debbano essere conservate in modo sostitutivo a norma, tanto dal fornitore quanto dal cessionario/committente soggetto passivo in forza dell'articolo 29, comma 3 – secondo periodo – del D.P.R. 633/1972. Anche in considerazione del fatto che in tal caso il cessionario/committente non può esimersi dal "pretendere" la fattura elettronica (pena



l'obbligo di attivare l'autofattura denuncia ex § 6 del provvedimento), si ritiene che detta fattura debba essere conservata a norma anche dal destinatario (l'appaltatore), tanto più che, dal 1° luglio, l'Italia è stata autorizzata (Decisione UE 2018/593), non solo a imporre l'obbligo della fattura elettronica ma, anche, a disporre che l'uso delle fatture elettroniche non sia subordinato all'accordo con il destinatario.

Ciò detto non sempre è comunque facile distinguere quando la fattura è stata emessa elettronica per obbligo oppure per scelta dell'emittente (si veda la tavola a seguire).

Il caso	Obbligo conservazione a norma
Fattura verso la P.A.	Sì
Fattura subappalti/subforniture filiera appalti pubblici	Sì, per quelle emesse dal 1° luglio 2018
Forniture carburanti (diesel e benzina) per autotrazione - all'ingrosso (dalla compagnia al benzinaiolo; dal consorzio al cliente per la cisterna aziendale, etc.)	Sì, per quelle emesse dal 1° luglio 2018
Forniture carburanti fatta dal benzinaiolo alla pompa	No per quelle emesse fino al 31 dicembre 2018 (*); Sì dal 1° gennaio 2019
Forniture carburanti con il sistema del "netting"	Non è mai stato chiaro se le fatture (di fatto) già emesse in XML dalle compagnie con il sistema del "netting" siano in regime di obbligo o di facoltà (tale dubbio risulta tanto più avvalorato dalla proroga al 1° gennaio 2019 della decorrenza dell'obbligo della FE per le cessioni effettuate "presso gli impianti di distribuzione stradale").
Fatture emesse in via elettronica per scelta (fino al 31 dicembre 2018)	Sì per l'emittente No per il destinatario
(*) Paradossalmente la proroga della disciplina della scheda carburanti operata con il Decreto Dignità fino al 31 dicembre 2018 vieterebbe al benzinaiolo di emettere fattura tranne in casi particolari (ad esempio verso gli autotrasportatori oppure nel caso di fatturazione differita emessa a fronte di buoni/ddi o con scontrini del <i>self service</i>). Va da sé che detto paradosso contraddice lo spirito di avvio del processo di fatturazione elettronica.	

TERMINI PER LA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA

Si ricorda, infine, che la conservazione sostitutiva a norma va effettuata entro il termine di 3 mesi dalla scadenza della dichiarazione dei redditi (D.M. 17 giugno 2014 e risoluzione n. 46/E/2017). Per le fatture del 2018 (considerato che la scadenza della dichiarazione dei redditi 2018 sarà – salvo modifiche – il 31 ottobre 2019) la conservazione dovrà essere conclusa entro il 31 gennaio 2020. Si evidenzia anche la possibilità di effettuare la conservazione sostitutiva a norma delle fatture XML transitate per il SdI sfruttando (previa attivazione) il servizio gratuito dell'Agenzia delle entrate.



IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE GRATUITA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

23

Le fatture elettroniche XML emesse dal 1° gennaio 2019 saranno sicuramente soggette all'obbligo di conservazione a norma, tanto per l'emittente quanto per il cessionario/committente che le riceve attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). Analoghe considerazioni valgono, in via anticipata, per quelle obbligatoriamente emesse in formalità elettronica dal 1° luglio 2018 nei seguenti casi:

“a) cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come **carburanti per motori** a eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1° gennaio 2019;

b) prestazioni rese da soggetti **subappaltatori e subcontraenti** della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'Amministrazione pubblica”.

Ciò premesso, ferma restando la possibilità di ricorrere a soluzioni di mercato, si evidenzia che l'Agenzia delle entrate offre la possibilità di attivare un servizio gratuito che permette la **conservazione per 15 anni** delle fatture XML che transitano attraverso il SdI. Per attivare tale servizio è necessario concludere l'apposito accordo di servizio con l'Agenzia delle entrate (accordo che dura 3 anni ed è rinnovabile) attraverso l'area autenticata “Fatture e Corrispettivi”.

Come specificato nel manuale del servizio di conservazione (nuova versione disponibile dal 2 luglio 2018 e scaricabile in detta sezione assieme al citato accordo):

- la conservazione delle fatture elettroniche (sia attive sia passive) che transitano per il SdI avverrà in modalità **implicita e automatica** (a prescindere che la fattura sia elettronica per obbligo o per scelta) ;
- per quanto transitato ante attivazione è comunque possibile fruire del servizio con modalità manuale (upload) ricordando di rispettare i termini di normativa (vedi Figura 3).

La normativa prevede che il processo di conservazione debba avvenire (concludersi) **entro 3 mesi dalla scadenza della dichiarazione dei redditi** relativa all'anno d'imposta della fattura (D.M. 17 giugno 2014 e risoluzione n. 46/E/2017). In sostanza, per le fatture elettroniche del 2018, c'è tempo fino al 31 gennaio 2020 (3 mesi dalla dichiarazione redditi del 2018 in scadenza – salvo modifiche – il 31 ottobre 2019).

¹ Si evidenzia peraltro che, come precisato nella circolare n. 13/E/2018, una volta attivato l'accordo di servizio vanno in conservazione automatica anche le fatture elettroniche verso la P.A. che passano per il SdI. Si pensi, ad esempio, ai molti casi delle fatture del GSE che, fino a oggi, i contribuenti si sono dovuti gestire con soluzioni di mercato a pagamento.



Chi è già abilitato con il fisco telematico (Entratel o Fisconline) oppure è dotato di credenziali CNS o Spid, può attivare l'accordo di servizio con pochi semplici passaggi. Bastano pochi click, un'unica volta (vedi Figure da 1 a 3).

L'attivazione è comunque possibile anche attraverso un intermediario, previa delega diretta conforme al modello contenuto nel provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 13 giugno 2018 (vedi Figura 4).

Si evidenzia che il servizio di conservazione dell'Agenzia delle entrate riguarda solo le fatture in formato XML transitate per il SdI (non accetta eventuali altri format quali, pdf, jpg, txt). Per le altre in formato analogico (ad esempio quelle da/per l'estero) non esistono obblighi di conservazione sostitutiva.

Appare utile evidenziare, infine, come **non risultano esservi motivi per rinunciare all'opportunità di attivare il servizio gratuito dell'Agenzia delle entrate** anche laddove si scelga di fruire comunque delle soluzioni (a pagamento) offerte dalle software house o dai gestori in outsourcing. Soluzioni, quelle di mercato, che spesso prevedono condizioni generali che tendono a ostacolare eventuali recessi. Fra le condizioni generali dei servizi di mercato non è raro osservare infatti clausole che, in caso di recesso, prevedono la cancellazione degli archivi entro pochi giorni (ad esempio 45) dalla cessazione del contratto (si ricordi che le fatture – civilisticamente – vanno conservate per almeno 10 anni).

FIGURA 1 – ACCESSO ALL'AREA AUTENTICATA “FATTURE E CORRISPETTIVI” ACCESSO AL PORTALE








FIGURA 2 – ADESIONE ALL'ACCORDO DI SERVIZIO

ADESIONE ALL'ACCORDO DI SERVIZIO 1/3



ADESIONE ALL'ACCORDO DI SERVIZIO 2/3



ADESIONE ALL'ACCORDO DI SERVIZIO 3/3







FIGURA 3 – LE OPZIONI DI SERVIZIO

OPZIONI DI SERVIZIO



Per l'eventuale upload manuale di fatture transitate per il SdI *ante* attivazione del servizio

Per l'eventuale richiesta di esibizione di fatture in conservazione. Viene chiesto di indicare la motivazione (accertamento da autorità preposte quali GdF, Agenzia delle entrate, INPS, richiesta organi di controllo contabile, richiesta per procedimenti giudiziari)

Per monitorare lo stato di avanzamento delle richieste di conservazione (automatiche *post* adesione o chieste manualmente *ante* attivazione dell'accordo)

FIGURA 3 – ESTRATTO DELEGA ALL'INTERMEDIARIO

Estratto modello delega ex provvedimento dell'Agenzia delle entrate 13 giugno 2018 per conferire all'intermediario la possibilità di attivare il servizio di conservazione sostitutiva gratuita con l'Agenzia delle entrate (vedi opzione 5)

Per i seguenti servizi:

1.	<input type="checkbox"/> Cassetto fiscale delegato	Durata 4 anni
2.	<input type="checkbox"/> Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici	
3.	<input type="checkbox"/> Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA	
4.	<input type="checkbox"/> Registrazione dell'indirizzo telematico	Fino al <input style="width: 100px;" type="text"/>
5.	<input type="checkbox"/> Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche	Massimo 4 anni
6.	<input type="checkbox"/> Accredитamento e censimento dispositivi	

ATTENZIONE: Le richieste di revoca avranno effetto entro il 10° giorno lavorativo dalla presentazione del modello
I servizi 1. 2. 3. e 4. sono delegabili esclusivamente agli intermediari (art. 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998)

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it



SCADENZIARIO

27

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 25 ottobre al 15 novembre 2018, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011. In primo piano vengono illustrate, le scadenze oggi note in merito alle imposte d'esercizio, si ricorda che esse sono valide per tutte le imposte e i contributi derivanti dalla autoliquidazione posta in essere nel modello Redditi 2018.

VERSAMENTO SALDO IMPOSTE 2017 E PRIMO ACCONTO 2018	
Persone fisiche non titolari di partita Iva – UNICA RATA	
Senza maggiorazione	2 luglio
Con maggiorazione dello 0,4%	20 agosto
Persone fisiche non titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 2 luglio	
1° rata	2 luglio
2° rata con interesse dello 0,31	31 luglio
3° rata con interesse dello 0,64	31 agosto
4° rata con interesse dello 0,97	1 ottobre
5° rata con interesse dello 1,30	31 ottobre
6° rata con interesse dello 1,63	30 novembre
Persone fisiche non titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 20 agosto	
1° rata	20 agosto
2° rata con interesse dello 0,11	31 agosto
3° rata con interesse dello 0,44	1 ottobre
4° rata con interesse dello 0,77	31 ottobre
5° rata con interesse dello 1,10	30 novembre
Persone fisiche titolari di partita Iva – UNICA RATA	
Senza maggiorazione	2 luglio
Con maggiorazione dello 0,4%	20 agosto
Persone fisiche titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 2 luglio	
1° rata	2 luglio
2° rata con interesse dello 0,16	16 luglio
3° rata con interesse dello 0,49	20 agosto
4° rata con interesse dello 0,82	17 settembre
5° rata con interesse dello 1,15	16 ottobre
6° rata con interesse dello 1,48	16 novembre
Persone fisiche titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 20 agosto	



1° rata	20 agosto
2° rata	20 agosto
3° rata con interesse dello 0,33	17 settembre
4° rata con interesse dello 0,66	16 ottobre
5° rata con interesse dello 0,99	16 novembre
Società di persone e associazioni di cui all'articolo 5, Tuir	
senza maggiorazione	2 luglio
con maggiorazione	20 agosto
Società di capitale – senza maggiorazione	
Bilancio approvato entro 120 giorni dalla chiusura del bilancio	2 luglio
Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura del bilancio	31 luglio
Bilancio non approvato	31 luglio
Società di capitale – con maggiorazione	
Bilancio approvato entro 120 giorni dalla chiusura del bilancio	20 agosto
Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura del bilancio	31 agosto
Bilancio non approvato	31 agosto
VERSAMENTO SECONDO ACCONTO IMPOSTE 2018	
Per tutti	30 novembre

SCADENZE FISSE	
25 ottobre	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali</p> <p>Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile e trimestrale, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente o trimestre precedente e, ai soli fini statistici, il modello relativo agli acquisti.</p>
31 ottobre	<p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili</p> <p>Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di agosto.</p> <p>Presentazione del modello Uniemens Individuale</p> <p>Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di settembre.</p> <p>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione</p> <p>Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° ottobre 2018.</p>



	<p>Modello Redditi 2018 Scade oggi per le persone fisiche, società di persone e società di capitali il termine per la presentazione del modello Redditi 2018 relativo al 2017.</p> <p>Modello TR Scade oggi il termine per l'invio del modello TR per la richiesta di rimborso o compensazione relativamente all'Iva del terzo trimestre 2018.</p> <p>Accise Scade oggi il termine per la presentazione in dogana delle istanze per il rimborso o compensazione relativo al terzo trimestre dell'accisa sul gasolio per gli autotrasportatori con veicoli di massa pari o superiori a 7,5t.</p> <p>Ri-ammissione agevolata ruoli 2000-2016 Scade oggi il termine per il pagamento della unica rata o prima delle somme dovute in seguito alla ri-ammissione agevolata dei ruoli affidati al concessionario nel periodo 2000-2016.</p> <p>Definizione agevolata 2017 Scade oggi la terza rata delle somme dovute per la definizione agevolata dei ruoli affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.</p>
<p>15 novembre</p>	<p>Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p>Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it